

così diligenti in anticipare il pagamento ogni agevolezza risultante da siffatta anticipazione.

Io comincio dall'osservare che la prima pecca della seconda parte da noi emendata, e che verrebbe soppressa in quest'articolo 45, è la perfetta *inutilità* che ne risulta nell'ultimo inciso della prima parte dell'articolo; ora, viene a dire che il contribuente ha facoltà di anticipare il pagamento delle rate non scadute e che quando anticipa il suo pagamento in effetto, non avrà pagato niente.

In sostanza, con questa duplice disposizione del legislatore si viene a dire ai contribuenti: voi avete facoltà di pagare anticipatamente, ma non avete col vostro pagamento anticipato prodotto alcun effetto giuridico di pagamento.

È parso a noi perciò di notare che, secondo le regole generali del diritto, non si possa ammettere che un pagamento non sia pagamento; che si sia peccato per eccessiva prudenza; cosicchè abbiam fatto la nostra proposta per ovviare al pericolo che alcuni esattori si facciano a mendicare di questi pagamenti anticipati e così vengano a defraudare più facilmente l'erario, la cassa del fisco.

Ma sembra a noi, in risposta a questa che è stata la ragione della nostra proposta, che bastino le ragioni generali sulla responsabilità degli esattori, perchè, come per via di anticipata, l'esattore possa mai mettersi in condizione più sfavorevole di quella in cui viene a trovarsi se la esazione procedesse secondo le regole ordinarie delle rate scadute.

Finalmente l'ultimo e non meno grave motivo della proposta dipende da che, a nostro avviso, col secondo inciso dell'articolo 45 si controverte, si nuoce a quella prontezza nelle esazioni che deve essere pure uno dei fini più importanti di una legge d'esazione d'imposte: infatti, mi pare che anche l'onorevole Righi lo abbia notato, vi sono alcune provincie del regno nelle quali questa costumanza lodevole di pagare le imposte anticipatamente vige ancora, ed è generalmente invalsa, cosicchè giova che il legislatore tenga conto di questa lodevole pratica, che la permetta e che non la avversi in nessuna maniera di disposizioni. E veramente io penso che, se le proposizioni della Commissione saranno approvate, i contribuenti vorranno pensarci ben due volte prima di pagare anticipatamente, quando alla loro fantasia si affacci il concetto di una responsabilità.

Tali sono le considerazioni che ci mossero a fare quella proposta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole ministro della finanza.

**CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze.** Io non potrei accettare la soppressione chiesta dall'onorevole Sanminiatielli.

Certamente io non tedierò la Camera con un discorso su quest'argomento, ma c'è una semplice os-

servazione da fare, ed è che l'esattore non presta la garanzia sopra le anticipazioni; esso è garante solamente delle rate che scadono.

Ora, se non la presta l'esattore, bisogna pure che qualcheduno ne resti garante, perchè non accada che queste anticipazioni si convertano poi in una perdita per lo Stato.

Quindi io prego la Camera di non accettare la soppressione proposta dall'onorevole Sanminiatielli.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Posenti.

**POSSENTI.** Io confesso che quest'obbligo dell'esattore di ricevere delle anticipazioni, lo trovo pericolosissimo. Sarà utile ai contribuenti, sarà comodo, ma sempre pericoloso sotto tutti i rapporti.

In primo luogo, il signor ministro ha fatto osservare giustamente che la cauzione non garantisce le anticipazioni; ed in secondo luogo l'esattore comunale non può versare all'esattore provinciale che la porzione che riguarda quella rata.

Ora, io domando, l'esattore comunale dovrà tenere nelle sue casse, per un trimestre o più, le anticipazioni fatte dai terzi, esponendoli a tutti quei pericoli cui possono essere esposti?

A me pare che la cosa è molto grave, anche limitandola alla sola facoltà, perchè in tal caso c'è di mezzo la volontà delle due parti, ma l'obbligazione assoluta io non la posso ammettere.

Ad ogni modo, non mi opporrò alla proposta della Commissione, ma non ammetterò mai quella dell'onorevole Sartoretti e colleghi, perchè espone l'erario a mancare totalmente di garanzia.

**PASQUALIGO.** Io aveva quasi intenzione di rinunciare alla parola, perchè il signor ministro ha già detto quello che io volevo dire; ciò nondimeno aggiungerò qualche riflessione.

Scopo precipuo di questa legge è che lo Stato percepisca tutte le somme di cui è creditore. D'altra parte la cauzione dell'esattore si limita ad una certa cifra, che è determinata dall'importare del bimestre che egli deve esigere. Supponiamo, per esempio, che l'esattore debba riscuotere un milione, e che in causa di queste anticipazioni riscuota un milione e mezzo; se per una eventualità qualunque, o per non essere egli tale da corrispondere a tutti i suoi obblighi, o per un fallimento od altro dovesse cessare dal suo ufficio di esattore, in tal caso domando io che avverrebbe di queste anticipazioni? Avverrebbe che lo Stato dovrebbe perdere questa somma se il contribuente non fosse responsabile. Ora, quando noi diciamo che il contribuente che fece l'anticipazione dev'essere responsabile, intendiamo che deve esser tale verso lo Stato, perchè appunto questa legge ha per iscopo di far sì che lo Stato mai non perda. Questo è il senso dell'inciso, ed il motivo per cui io credo che il medesimo deve rimanere.

**SANMINIATELLI.** Poichè parmi che al nostro emen-